

STATUTO**(Approvato nell'Assemblea Generale dell'8 marzo 2010)****"Associazione Nazionale Teatro e Spettacolo"**

in breve

"ANTeS"**ART. 1 - Costituzione, sede e delegazioni**

È costituita una Associazione denominata "Associazione Nazionale Teatro e Spettacolo" con sede in Roma (di seguito anche "l'Associazione").

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "ANTeS".

La ANTeS potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statutari, nonché tutte le attività accessorie.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La ANTeS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente.

La durata dell'Associazione sarà illimitata.

ART. 2 – Scopi

La ANTeS si propone di perseguire come finalità la promozione e diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, tutelando e valorizzando le prerogative culturali, sociali ed economiche delle attività di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme.

Al fine di perseguire tali finalità, la ANTeS provvede a:

- a) Sostenere e promuovere gli interessi degli operatori dello spettacolo dal vivo di teatro, musica e danza, attraverso la tutela dell'intero settore e la sua affermazione come area culturale d'interesse pubblico;
- b) porsi quale organismo di rappresentanza del settore presso organi di governo nazionali ed internazionali, Pubblica Amministrazione, enti locali ed associazioni sindacali, e qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato ed Istituzione, nonché nei confronti di altre organizzazioni e di terzi;
- c) occuparsi di problematiche inerenti lo spettacolo dal vivo, elaborando e promuovendo linee programmatiche per lo sviluppo e la tutela delle attività rappresentate in merito ad aspetti politici, legislativi, economici, organizzativi e sociali;
- d) raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni di carattere sociale, economico, politico e giuridico inerenti lo spettacolo;
- e) promuovere e favorire, anche con la collaborazione di Istituzioni ed altre organizzazioni, processi formativi e di aggiornamento relativi a figure professionali artistiche tecniche e organizzative dell'intero settore, per incentivare la qualificazione professionale ed imprenditoriale dei soci e delle maestranze dello spettacolo;

- f) promuovere e diffondere le diverse espressioni artistiche ed i valori socio-culturali dello spettacolo dal vivo presso il pubblico, con particolare rilevanza per gli studenti di ogni ordine e grado, anche con attività editoriali, incontri, convegni, seminari ed iniziative;
- g) facilitare una riorganizzazione armonica ed equilibrata del sistema distributivo degli spettacoli;
- h) Fornire ai soci servizi comuni di assistenza, anche attraverso società appositamente costituite;
- i) svolgere attività di promozione di luoghi e spazi di spettacolo per sviluppare l'integrazione delle attività teatrali nel territorio con i flussi turistici, e realizzare ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda teatrale per la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico ed archeologico;
- l) attuare tutte le disposizioni deliberate dagli Organi Sociali o che fossero attribuite all'ANTeS per legge o norme assimilate.

ART. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la ANTeS potrà tra l'altro:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano da considerare opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della ANTeS medesima;
- Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

ART. 4 – Soci: modalità di ammissione e obblighi

4.1 - Possono aderire alla ANTeS in qualità di Soci, i titolari o i legali rappresentanti di tutti i soggetti operanti nel settore dello Spettacolo dal Vivo, costituiti nelle forme giuridicamente riconosciute, attraverso una richiesta scritta da al Consiglio di Presidenza.

Soltanto i Soci possono essere eletti alle cariche sociali.

La qualifica di socio comporta l'accettazione dello statuto, del codice etico delle delibere adottate dagli organi sociali, del versamento dei contributi associativi, e della produzione di documenti necessari a iniziative di studio.

L'adesione alla ANTeS ha durata annuale, e s'intende tacitamente rinnovata se non viene disdettata dal socio, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

Il socio può partecipare all'attività associativa anche tramite un suo delegato.

4.2 -La qualità di Socio si perde:

- a) per la perdita del requisito formale di cui al punto 4.1;
- b) per deliberazione del Collegio dei Probiviri competente a livello locale, in caso di grave inadempienza o di atti che abbiano arrecato grave nocumento agli interessi della categoria;
- c) per dimissioni, che non esonerano il Socio dagli impegni statuari assunti fino alla data del recesso, compresi il versamento delle quote.

Le decisioni in merito spetteranno al Consiglio di Presidenza.

Articolo 5 - Organi Sociali

Gli organi sociali saranno espressione di un equilibrato sistema di rappresentanza dei comparti dello Spettacolo dal Vivo presenti nell'Associazione operanti e attivi a livello territoriale.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Presidenza;
- 4) il Collegio degli Esperti - Comitato Artistico-Scientifico (se necessario);
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno validità triennale a decorrere dalla nomina.

Sono eleggibili soltanto i rappresentanti dei soggetti iscritti in qualità di Soci.

La carica di Revisore e di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra in seno all'Associazione.

Articolo 6 - Assemblea Generale

6.1 - L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati in regola con le quote associative.

- 1. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno 2 volte l'anno ed in via straordinaria quando esso lo ritenga opportuno o sia richiesto dal Consiglio di Presidenza.
- 2. La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta con idonee forme di comunicazione, contenente l'O.d.G. ed inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 7 - Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea generale sono devoluti i seguenti poteri:

- a) eleggere il Presidente e la lista di componenti del Consiglio di Presidenza da lui indicati;
- b) eleggere il Tesoriere e i Revisori dei Conti;

- c) eleggere il Collegio dei Proviviri;
- d) deliberare sulle direttive di carattere generale riguardanti il perseguimento degli scopi statutari ed in generale sulle attività dell'ANTeS;
- e) approvare modifiche statutarie;
- f) approvare il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione dell'Associazione, determinando l'entità delle quote associative da versare all'ANTeS.

L'Assemblea Generale si riunisce presso la sede sociale; potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato anche al di fuori degli associati. Le deliberazioni di ciascuna assemblea saranno fatte constare da verbali trascritti su apposito libro, firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, ed il loro contenuto farà piena fede.

L'Assemblea generale è validamente costituita in proprio o per delega in prima convocazione quando i presenti, aventi diritto a parteciparvi, siano portatori di almeno la metà più uno dei voti complessivamente accertati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea generale sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, può essere portatore al massimo di una sola delega e non può essere rappresentato che da altro Socio.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione, salvo le modifiche statutarie che dovranno essere deliberate col voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti alla votazione. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale obbligano ed impegnano i soci dell'ANTeS anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 8 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da sei Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato. Tra questi viene eletto il Vicepresidente Vicario.

Il Consiglio di Presidenza provvede a:

- a) curare l'attuazione delle delibere assembleari per il raggiungimento dei fini statutari;
- b) studiare ed elaborare proposte e progetti da sottoporre all'Assemblea Generale
- c) assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ANTeS;
- d) esaminare problematiche ed iniziative specifiche di interesse trasversale ai comparti;
- e) designare i rappresentanti dell'ANTeS in seno ad enti ed organismi ove tale rappresentanza sia espressamente prevista o richiesta;
- f) invitare, se utile, alle riunioni degli organi sociali i rappresentanti di altre associazioni di categoria;

g) nominare, nel caso lo ritenesse necessario, i componenti del Collegio degli Esperti - Comitato artistico-scientifico di cui all'art. 14;

h) nominare, nel caso lo ritenesse necessario, il Direttore Generale, su proposta del Presidente.

Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, il Consiglio di Presidenza provvede a sostituirli cooptando Soci aventi diritto; i Consiglieri cooptati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

i) ridurre l'entità della quota annuale per l'anno 2010 per un massimo di 30 soci che potrebbero favorire lo sviluppo strategico dell'ANTeS.

Articolo 9 - Convocazione del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'ANTeS, o dal Vicepresidente Vicario, ogni qualvolta essi lo riterranno opportuno, o ne sia richiesto da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Presidenza si riunisce nella sede sociale dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione inviato con forme idonee di comunicazione almeno tre giorni prima della riunione.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono fatte constare da verbali trascritti su appositi libri. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario ed il loro contenuto farà piena fede.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente Vicario.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 10 - Presidente e Vicepresidente Vicario

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi, a tutti gli effetti ed in tutte le sedi. Può convocare riunioni ordinarie e straordinarie di Assemblea, Consiglio di Presidenza, Collegio degli Esperti, e anche riunioni ristrette di Soci particolarmente interessati o competenti relativamente a problemi specifici del settore.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono temporaneamente attribuite al Vicepresidente Vicario. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni degli organi associativi Assemblea Generale e Consiglio di Presidenza;
- b) provvedere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Presidenza;
- c) esercitare la normale amministrazione;
- d) assumere ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

Il Presidente può attribuire deleghe operative al Vicepresidente Vicario e ai singoli Componenti del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dallo statuto o che gli siano state delegate dagli organi.

Il Presidente ed il Vicepresidente Vicario durano in carica tre anni e non possono essere rieletti dopo il secondo mandato consecutivo.

In caso di dimissioni o di cessazione della carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio di Presidenza che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Generale per l'elezione, che deve essere convocata entro sessanta giorni.

Articolo 11 - Il Tesoriere

Il tesoriere:

- a) sovrintende all'amministrazione e alla gestione contabile e finanziaria dell'Associazione;
 - b) vigila che la gestione sia strettamente conforme alle delibere degli Organi;
 - c) redige lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
- Può partecipare alle riunioni degli organi sociali, senza diritto di voto.

Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri, eletti dall'Assemblea Generale anche tra non Soci, ma che comunque non rivestano altra carica sociale.

Esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, esamina il bilancio preventivo e il rendiconto annuale corredandoli delle relazioni di sua competenza. Ha accesso a tutti gli uffici e la facoltà di esaminare tutti gli atti.

I Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi sociali allorché vengano in esse esaminati i bilanci nonché ogni altro provvedimento o problema attinente alla gestione economica - finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi più supplenti. In tale organo, il più anziano dei componenti assumerà la carica di Presidente; la carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra all'interno della Sezione.

Il Collegio giudica *pro bono ed aequo*, senza alcuna formalità eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; può mettere lodo arbitrale su istanza delle parti, su vertenze insorte tra Soci.

Articolo 14 - Il Collegio degli Esperti / Comitato Artistico-Scientifico

Qualora il Consiglio di Presidenza lo ritenesse necessario potrà nominare un Collegio di Esperti/Comitato Artistico-Scientifico che dovrà corrispondere ai seguenti requisiti.

Il Collegio degli Esperti è nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente ed è composto da personalità che abbiano rivestito ruoli di particolare rilievo e prestigio nel settore e tra docenti ed esperti dotati di una specifica e comprovata professionalità nelle discipline dello Spettacolo dal Vivo.

Il Collegio svolge attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza dell'ANTeS.

I componenti del Collegio degli esperti sono nominati dal Consiglio di Presidenza.

Per le funzioni di supporto e di segreteria il Collegio si avvale delle strutture dell'Associazione individuate dal Consiglio di Presidenza.

Il Collegio ha funzioni di consulenza con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere artistico-scientifico e in materia di programmazione economica e finanziaria e giuridica. Il Collegio svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente, nell'ambito delle competenze istituzionali.

Articolo 15 - Il Direttore Generale

Qualora il Consiglio di Presidenza lo ritenesse necessario potrà nominare un Direttore Generale che dovrà corrispondere ai seguenti requisiti.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, tra non soci.

2. Il Direttore Generale:

- a) nell'ambito delle direttive assunte dagli organi sociali, programma e supervisiona le attività associative, determinando l'articolazione degli uffici ed adottando gli strumenti necessari all'attuazione delle delibere sociali;
- b) affianca il Presidente ed il Consiglio di Presidenza per i compiti politico rappresentativi dell'Associazione;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza e degli altri organi collegiali dell'Associazione;
- d) coordina le attività di raccordo tra i vari comparti per il perseguimento degli scopi sociali;
- e) sovrintende al buon andamento generale dell'Associazione;
- f) provvede ed è responsabile del buon funzionamento dell'organico dell'Associazione.

Art. 16 - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Ogni Socio, è tenuto a versare un contributo annuale.

a) L'Assemblea Generale approva e determina, in relazione al fabbisogno dell'ANTeS, l'entità delle quote associative.

b) Il contributo, dovuto dai singoli Soci, potrà essere suddiviso in:

- una quota fissa
- una quota variabile collegata a:
 - tipologia e caratteristiche del Socio;
 - iniziative e/o contributi destinati ai Soci.

c) Le entrate complessive sono costituite:

- dall'ammontare dei contributi associativi determinati ai sensi del precedente comma;
- dai proventi che dovessero pervenire all'Associazione e alle delegazioni regionali o interregionali per le attività svolte o a qualsiasi altro titolo.

d) L'Associazione per il suo funzionamento si avvarrà di uffici e di personale proprio.

Art. 17 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

17.1 – La candidatura a Presidente dell'Associazione, unitamente alla lista degli altri componenti del Consiglio di Presidenza deve essere sottoscritta dai candidati medesimi e dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa dell'Associazione che provvederà a comunicarla mediante appositi mezzi almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale in cui si svolgeranno le elezioni.

17.2 – Le auto-candidature alla carica di Consigliere di Presidenza possono essere segnalate alla Segreteria Organizzativa che provvederà a diffonderle mediante appositi mezzi di comunicazione.

17.3 – Le liste dei candidati possono essere accompagnate dal programma della lista stessa che verrà comunicato, da parte dei candidati medesimi, alla Segreteria Organizzativa e potrà essere consultato dai Soci votanti.

17.4 – Ciascun Socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Consiglio di Presidenza esclusivamente in una lista.

17.5 – L'Assemblea elegge il Presidente con votazione secondo le modalità previste dall'Art.7.

Art. 18 – ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

18.1 – L'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori di Conti avviene su elenchi comprendenti, rispettivamente, un numero di tre e tre candidati.

18.2 – Ciascun Socio può presentare la propria candidatura quale componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti depositando richiesta scritta presso la Segreteria Organizzativa almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

La Segreteria Organizzativa dell'Associazione provvederà a comunicarla mediante appositi mezzi almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale in cui si svolgeranno le elezioni.

18.3 – Ciascun Socio può votare per un solo candidato per la carica di Proboviro e per la carica di Revisore dei conti.

La votazione avviene come previsto dall'Art. 7.

18.4 – Sono proclamati eletti i candidati di ciascun Collegio che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità come Soci ed in caso di pari anzianità i più anziani di età.